

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1974

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione » (1667) (D'iniziativa dei deputati Mosca ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 359, 362, 363 e <i>passim</i>
AZIMONTI 364, 370
BIANCHI 362
BONAZZI 364
CENGARLE, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 367
DE SANCTIS 362, 365, 370
FERMARIOLO 369, 370, 371
GIULIANO 366
MANENTE COMUNALE 365
OLIVA 369, 370, 371
ROBBA 364, 371
SICA 365, 367
TORELLI, <i>relatore alla Commissione</i> 360, 362 366 e <i>passim</i>
VARALDO 362, 364, 369 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione » (1667), d'iniziativa dei deputati Mosca ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione », d'iniziativa dei deputati Mosca, Di Giu-

11^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

lio, Russo Quirino, Gramegna, Pochetti, Giovanardi, Aldrovandi, Baccalini, Della Briotta, Di Puccio, Furia, Biamonte, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zaffanella, Zoppetti e Garbi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Torelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa in anticipo se la mia relazione sarà in parte disorganica, in quanto l'ho dovuta predisporre sulla base del testo presentato alla Camera dei deputati in data 29 maggio, non avendo potuto prendere visione del testo poi approvato dall'altro ramo del Parlamento e trasmesso al Senato, poichè lo stampato non era ancora pronto.

Il provvedimento era stato in un primo momento assegnato alla Commissione lavoro della Camera in sede referente; è passato poi in sede legislativa e vi sono state apportate alcune modifiche, di cui ho avuto conoscenza solo all'ultimo momento. Vi illustrerò comunque le diversità del testo approvato rispetto a quello originario.

Il disegno di legge, considerato nel suo complesso, trae origine dalla situazione di disordine amministrativo in cui partiti e sindacati si sono trovati negli anni dell'immediato dopoguerra, nonchè dalle difficoltà che successivamente l'INPS ha opposto al versamento dei contributi da parte di tali associazioni a favore dei loro dipendenti e dei loro dirigenti elettivi con attività continuativa. La regolarizzazione della posizione contributiva di tali soggetti è stata pregiudicata dalla circostanza che le associazioni tenute al versamento difettano di riconoscimento giuridico, per cui non è agevole inquadrarle in uno dei vari settori merceologici ai fini della contribuzione all'INPS.

Allo stato di incertezza (che aveva indotto l'istituto a rifiutare ogni possibilità di inquadramento) aveva cercato di ovviare una circolare ministeriale, emanata nel 1958, alla stregua della quale partiti e sindacati erano stati ammessi a versare contributi con riferimento all'inquadra-

mento nel settore del commercio. Immediata e vivissima è stata la reazione degli interessati a tale possibile sistemazione, la quale ha portato solo ad una regolarizzazione assicurativa parziale — sulla base di convenzioni tra l'INPS e singole associazioni — ma non ad un inquadramento generale. Ad aggravare la situazione è poi intervenuta qualche decisione giurisprudenziale (di cui non ho potuto avere, data la ristrettezza dei tempi, la data esatta), che ha rimesso in questione la soluzione prospettata.

Date queste premesse, è fuor di dubbio che il presente disegno di legge, che tende a regolarizzare definitivamente la posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, corrisponde a giustizia.

È infatti pacifico che fino al 1958 l'INPS ha rifiutato ogni possibilità di copertura assicurativa per i dipendenti in questione, così come è pacifico che la ricordata direttiva del Ministero del lavoro del 1958 non ha avuto attuazione in tutto il territorio nazionale e nella maggior parte dei settori interessati, anche — bisogna aggiungerlo perchè è la verità, e, d'altra parte, è una verità che non fa disdoro — a causa delle precarie condizioni economiche delle associazioni.

Si tratta dunque di ovviare ad una situazione di fatto, o meglio di regolarizzare una situazione che compromette i diritti pensionistici di molti cittadini, i quali hanno svolto un'attività essenziale per l'affermazione ed il potenziamento delle istituzioni democratiche.

A coloro che ritenessero abnorme o assolutamente nuovo il sistema di soluzione previsto nel disegno di legge, devo ricordare che il Parlamento ha già ricorso, in numerosi casi, alla regolarizzazione retroattiva di posizioni assicurative sia per riparare ingiustizie, sia per venire incontro a reali e sentite esigenze.

Giustamente i presentatori di questo disegno di legge ricordano nella relazione introduttiva la legge 28 luglio 1950, n. 633, a favore di quegli impiegati che erano stati esclusi dalle assicurazioni obbligatorie perchè retribuiti con più di 1.500 lire mensili, la legge

13 marzo 1958, n. 250, a favore della piccola pesca marittima e delle acque interne, la legge 2 aprile 1958, n. 331, a favore dei dipendenti delle organizzazioni fasciste disciolte, la legge 1° febbraio 1962, n. 35, a favore dei lavoratori dei territori ex irredenti.

È da ritenersi quindi rispondente a giustizia che il Parlamento consenta la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti in oggetto fino al 1964, anno da cui decorre l'ordinario termine di prescrizione decennale ai fini del versamento degli omessi contributi all'INPS.

Unica preoccupazione è di evitare che attraverso la normativa proposta si favoriscano persone che, in realtà, hanno avuto rapporti soltanto occasionali con partiti e sindacati. A questa preoccupazione ha però risposto la XIII Commissione permanente della Camera con alto senso di responsabilità, apportando alla proposta di legge originaria una serie di emendamenti, che io ritengo idonei e sufficienti a garantire il massimo rigore nella valutazione delle richieste di regolarizzazione, al fine di scongiurare deprecabili abusi.

All'articolo 1, infatti, dopo essersi stabilito che la regolarizzazione di cui trattasi riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, viene tassativamente precisato che ad essa si può procedere soltanto per coloro che abbiano prestato attività lavorativa con carattere di continuità e prevalenza.

All'articolo 2 si prevede poi che la domanda di regolarizzazione deve essere presentata dagli organi centrali (escludendosi che ciò possa essere fatto da organi periferici) di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni delle cooperative, entro il termine perentorio di diciotto mesi (e non già di cinque anni come era stato originariamente proposto) dall'entrata in vigore della legge.

Il suddetto articolo 2 stabilisce inoltre che la domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi centrali sotto la loro responsabilità, comprovante l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, la qualifica e la misura della retribu-

zione percepita nei singoli periodi, con l'indicazione (ha aggiunto la Camera nella stesura definitiva del testo) del contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o delle tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.

L'articolo 3 prescrive i modi e le forme di controllo delle dichiarazioni di cui sopra. Questo controllo verrà effettuato da una Commissione centrale istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che dovrà esaminare le singole dichiarazioni ed « esprimere (così si è aggiunto nel testo definitivo, per rendere più cogente e più penetrante il controllo) parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa... ».

Circa la composizione della Commissione centrale vi è stata, dal testo presentato dai proponenti fino all'ultimo approvato dalla Camera, una progressiva serie di modifiche tutte intese ad assicurare una maggiore serietà.

I presentatori del disegno di legge avevano proposto che della Commissione facessero parte rappresentanti dei partiti e delle associazioni interessate, nonché — ma con voto consultivo — un rappresentante del Ministero del lavoro ed uno dell'INPS. La Camera ha in un primo tempo parificato questi due ultimi rappresentanti agli altri per quanto riguardava il valore del voto, fino poi ad approvare un testo notevolmente diverso, nel quale si dice che della Commissione fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

All'articolo 4 si prevede la tecnica della regolarizzazione assicurativa mediante versamento all'INPS dei contributi, calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e per i periodi successivi in relazione alla classe di contribuzioni corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di

cui all'articolo 2 e convalidata dalla competente Commissione di cui ho fatto testè cenno. Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata, ai sensi del precedente articolo, risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge.

All'articolo 5 si prevede che il periodo intercorrente tra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

Questa parentesi neutra — chiamiamola così — ricalca la normativa applicata dalla legge 2 aprile 1958 a tutti i dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste. Il versamento dei contributi — secondo una aggiunta fatta dalla Camera — deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 6 si occupa della regolarizzazione contributiva relativa alle assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi limitandola agli ultimi due anni di servizio regolarizzato.

L'articolo 7 regolarizza la posizione delle associazioni per quanto attiene agli assegni familiari.

Questo, in sostanza, è il provvedimento che è oggi sottoposto al nostro esame. Il relatore conclude esprimendo, per quanto gli compete, un parere favorevole ed invita i colleghi ad approvare il disegno di legge. Si tratta di un vero e proprio atto di giustizia fin'ora impedito da circostanze cogenti, come il fatto che l'INPS rifiutava qualsiasi forma assicurativa, e dalle difficoltà finanziarie in cui si sono trovati gli enti obbligati; un altro ostacolo è stato rappresentato dalla collocazione degli interessati nella categoria merceologica del commercio. A questo punto, dunque, ritengo che un tale atto di giustizia sia da approvare, secondo un criterio che è

già stato usato dal Parlamento in altre occasioni e per altre categorie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE SANCTIS. Vorrei, se possibile, che il relatore mi spiegasse esattamente il senso del terzo comma dell'articolo 2: « La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo ».

TORELLI, relatore alla Commissione. Riconosco che non è una formula perfetta: il biennio successivo potrebbe riferirsi ai superstiti consentendo loro una maggiore larghezza per la presentazione della domanda.

VARALDO. La parola « ovvero » ha un significato alternativo...

PRESIDENTE. Occorrerà riflettere sul testo ed eventualmente chiarirlo.

BIANCHI. Intervengo molto brevemente per sottolineare che condivido le osservazioni testè fatte dal relatore e per dichiarare che il mio Gruppo politico voterà a favore del disegno di legge per diverse ragioni e considerazioni, di cui soprattutto due sono fondamentali. Innanzi tutto si tratta di un provvedimento i cui contenuti costituiscono di per sè un atto di giustizia sociale per quei cittadini che, a mio avviso, — e non credo di fare torto a nessuno nel dirlo — più di altri hanno sacrificato loro stessi e le famiglie per dedicarsi alla ricostituzione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali e associative del Paese dopo la liberazione dal nazifascismo. In secondo luogo, come ha sottolineato il senatore Torelli, il Parlamento, al fine di regolarizzare retroattivamente posizioni assicurative, ha già fatto ricorso in numerosi casi a provvedimenti analoghi, per riparare le stesse ingiustizie nei confronti di altre categorie. La relazione che accompagna il disegno di legge pervenuto dalla

Camera precisa che con la legge n. 633 del 1950 fu risolto il problema degli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria perchè si richiedeva una retribuzione mensile non superiore ad una certa cifra, concedendo loro la possibilità di recuperare il periodo dal 1939 al 1950. Con la legge n. 250 del 1958 si provide a risolvere il problema dei pescatori della pesca marittima e delle acque interne e, infine, con la legge n. 331, sempre del 1958, fu risolta la questione dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste. Pertanto il provvedimento, anche di fronte a questi precedenti, oltre che per altre ragioni, merita secondo noi un'immediata approvazione così come è stato fatto dalla Commissione lavoro della Camera. Ripeto, si tratta di una doverosa riparazione per una benemerita categoria di cittadini e credo che chi più, chi meno, ognuno di noi abbia vissuto il periodo della ricostituzione del tessuto democratico del nostro Paese, pagando e sacrificandosi per portare a compimento i valori e gli obiettivi che furono al centro della lotta di liberazione, spesso rinunciando ad altre attività più comode e meglio retribuite.

Perciò, il valore del disegno di legge va considerato oltre che sul piano sociale anche su quello umano; e credo che ritardarne l'approvazione significherebbe fare un torto imperdonabile a tutti coloro che tanto si sono sacrificati per tutto il Paese.

Una certa polemica è sorta alla Camera circa la regolarizzazione del periodo successivo al 1958, in quanto solo fino a quella data l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Ministero del lavoro avevano ritenuto che i dirigenti politici e sindacali non fossero assoggettabili all'obbligo assicurativo. C'è stato cioè chi ha sostenuto che il periodo per il recupero dovesse fermarsi al 1958. Noi riteniamo invece che se non esiste alcun dissenso fino a quella data, non meno necessario e importante si presenta il periodo successivo perchè, nonostante le nuove disposizioni ministeriali, non sono pochi coloro che, per diverse ragioni, sono rimasti privi di ogni copertura assicurativa.

Sono state poi manifestate delle perplessità in relazione alla possibilità di abusi nel-

l'applicazione del provvedimento. Il disegno di legge è stato però notevolmente modificato rispetto al testo originario ed i correttivi introdotti serviranno ad assicurare il massimo rigore nella valutazione delle richieste, al fine di scongiurare eventuali, deprecabili abusi. L'articolo 2 mi pare sia abbastanza severo al riguardo.

D'altronde, sono profondamente convinto che al di là delle garanzie previste dalla normativa nel suo complesso, i partiti, le organizzazioni sindacali e le cooperative sapranno dimostrare spontaneamente il rigore e la sensibilità necessarie per eliminare ogni artificiosa dilatazione delle richieste, per mantenere l'applicazione della legge nell'ambito delle sue finalità.

Per questo siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge così come è stato deliberato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Tornando all'interpretazione dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 2, credo che ci aiuti la relazione fatta dal deputato Zaffanella alla Camera dei deputati, dove è detto: « Viene proposto inoltre un minore periodo di tempo (2 anni anzichè 5), entro il quale le domande vanno presentate. Sempre nello stesso termine le domande possono essere presentate dagli interessati o dai loro superstiti ».

Ora, che cosa è avvenuto? Che il primitivo termine di 5 anni è stato portato, in un primo momento, a 2 anni, e poi, nella stesura definitiva del disegno di legge, è stato ridotto a 18 mesi. È chiaro che se fosse rimasto il termine di 2 anni non sarebbero sorti problemi: il relatore presso la Camera aveva precisato che tale termine valeva sia per gli interessati sia per i superstiti. Ma nel testo ultimo licenziato dalla Camera si dice: « La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine (cioè 18 mesi) direttamente dall'interessato (e questo è un caso) o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo ». A me sembra che quest'ultima parte vada letta così: oppure, se il lavoratore è deceduto dopo l'entrata

in vigore della legge, entro il biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore. Mi sembra che l'interpretazione debba essere questa.

V A R A L D O . L'aver lasciato il biennio non deriva dal fatto che si è portato il termine da 2 anni a 18 mesi, perchè nel terzo comma dell'articolo 2 si dice: « La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine », cioè sempre 18 mesi.

Il biennio è contemplato per i casi in cui l'interessato muoia successivamente all'entrata in vigore della legge. Ora, se l'interessato muore entro i 18 mesi dall'entrata in vigore della legge senza aver presentato la domanda cioè quando non sono ancora scaduti i 18 mesi, ai superstiti vengono concessi 6 mesi in più per presentare la domanda. Se invece l'interessato muore dopo i 18 mesi, non dovrebbe esservi più la possibilità di presentare la domanda.

P R E S I D E N T E . La sostanza è che nel terzo comma dell'articolo 2 ci si riferisce al biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge, qualora l'interessato sia deceduto dopo la sua entrata in vigore.

A Z I M O N T I . Credo di aver poco da aggiungere dopo aver ascoltato la relazione del senatore Torelli, il quale, avendo molto opportunamente richiamato i precedenti legislativi in materia, ha evidenziato in modo particolare la opportunità di regolarizzare una volta per sempre una situazione che riguarda, come è già stato osservato, dei cittadini i quali, in un periodo particolarmente difficile per il Paese, hanno assunto responsabilità e compiti meritori.

Chiedo scusa ai colleghi se nel mio dire vi è una spinta interiore, personale, per essere io uno di coloro che usufruirà del provvedimento. Io sono stato segretario confederale per la corrente sindacale democristiana nel 1945 e successivamente segretario provinciale dei sindacati liberi. Con me, tutti i miei colleghi che hanno assunto compiti di questo tipo sono stati esclusi da qualsiasi copertura assicurativa. Solo nel 1950 si potè

ottenere la facoltà della contribuzione volontaria, con evidenti danni agli effetti pensionistici. Bisognerebbe risalire a quei tempi, onorevoli colleghi! Chi furono coloro che ebbero la possibilità di accedere alla contribuzione volontaria? Specie nei momenti immediatamente successivi alla scissione sindacale, per l'operatore sindacale a tempo pieno, anche se le direttive confederali fissavano un compenso al segretario e al vicesegretario, era molto difficile riuscire a portare a casa qualcosa. Ricordo che in quei momenti (e chiedo ancora scusa per questo riferimento personale) ho dovuto spesso ricorrere all'aiuto dei miei congiunti più stretti per mantenere la famiglia.

Ecco quindi che il provvedimento a me pare, oltre che legittimo, umanamente e socialmente necessario. Tra l'altro, per il riscatto non viene posto nessun onere a carico dello Stato: i contributi li dovranno pagare gli interessati.

Concludendo, mi associo alle considerazioni fatte dal relatore, assicurando il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

R O B B A . Rinuncio ad intervenire perchè ho avuto le spiegazioni che desideravo.

B O N A Z Z I . La relazione del senatore Torelli è stata completa, serena ed obiettiva, ma mi sentirei colpevole se non dicessi qualche parola in favore del provvedimento. Si tratta di un atto di giustizia che avrebbe dovuto essere compiuto da molto tempo e che quindi non può non avere il mio voto favorevole. Il provvedimento riguarda cittadini che hanno svolto un'azione assai meritevole in momenti particolarmente difficili per il nostro Paese nei quali, per di più, i dirigenti sindacali, politici e del movimento cooperativo percepivano scarsissimi compensi, ed in modo molto irregolare; non avevano assistenza, non avevano la tredicesima mensilità, nonostante le molte ore di lavoro e gli immensi sacrifici a cui si sobbarcavano, rimettendoci anche la salute, come infatti è accaduto per molti di loro. I riconoscimenti giusti e importanti ottenuti con le lotte operaie da tante categorie di lavoratori sono anche merito di costoro e sarebbe ora dav-

11^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

vero ingiusto che dopo un così duro lavoro di anni e anni non venisse riconosciuto un sacrosanto diritto. È per questo, dunque che voto a favore dell'approvazione del disegno di legge.

MANENTE COMUNALE. Desidero sottolineare, nell'esprimere voto favorevole all'approvazione del disegno di legge numero 1667, la parte conclusiva della relazione del senatore Torelli, che si è particolarmente riferito all'aspetto sociale del provvedimento e al dovere di riconoscere i benefici previdenziali a quei lavoratori che hanno prestato la loro opera per partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione. Non vi è dubbio che il provvedimento rende giustizia a quanti si sono sacrificati con il lavoro per rispondere ad esigenze di momenti particolari, nei quali il carrierismo non era divenuto regola, e che quindi sono stati stimolati da vocazioni ed iniziative volontaristiche, ricevendo scarse od addirittura nessuna retribuzione.

Va dunque confermato integralmente il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in modo da dare una concreta manifestazione di riconoscenza a coloro che hanno costituito le prime fila di una categoria che ha saputo spingere il Paese sulle vie dell'effettivo progresso.

SICA. Vorrei una spiegazione. L'articolo 1 parla di partiti politici « rappresentati in Parlamento »: tale rappresentanza è richiesta al momento attuale o anche al momento in cui furono prestati i periodi di lavoro e le attività politico-sindacale? Vi sono infatti partiti che oggi non esistono più e non sono più rappresentati in Parlamento.

PRESIDENTE. Ritengo che il provvedimento faccia riferimento anche a quei partiti che siano stati in passato rappresentati in Parlamento ed ora non lo sono più, ed anche a quelli che non vi erano rappresentati ed ora lo sono. Potremmo fare alcuni esempi concreti: il PISIUP, che oggi non è più rappresentato in Parlamento, o anche

il Partito d'azione, o il Partito dell'Uomo qualunque.

DE SANCTIS. Un brevissimo intervento, poichè desidero anch'io adempiere al doveroso impegno di sottolineare il significato politico, morale e sociale del disegno di legge, associandomi al relatore e ai colleghi intervenuti ed esprimendo un voto decisamente favorevole.

Vorrei però, al fine di raggiungere la migliore stesura del testo, soffermarmi ancora sulla richiesta di chiarimento che è stata avanzata dal senatore Sica, alla quale il Presidente ha dato una risposta che sembrerebbe perfettamente logica nel sistema del disegno di legge. Tuttavia, se si guarda al secondo comma dell'articolo 2, che inizia con le parole: « La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità ... », riferendosi appunto agli organi centrali dei partiti, si possono prevedere grosse disparità di trattamento, o addirittura, in alcuni casi, l'impossibilità materiale, da parte di alcuni interessati, di godere dei benefici contemplati nel provvedimento.

PRESIDENTE. Lei si riferisce a coloro i quali hanno cambiato più volte partito?

DE SANCTIS. Mi riferisco a partiti che non esistono più. Perchè la tesi secondo la quale bisognerebbe andare ad esaminare se certe formazioni politiche sono confluite in altre per trarne le eventuali conseguenze dal punto di vista normativo ed economico può essere presa in considerazione, ma non so con quale fondamento.

PRESIDENTE. Però l'articolo 2 precisa che la domanda di regolarizzazione può essere presentata anche direttamente dall'interessato.

DE SANCTIS. Poichè abbiamo motivo di ritenere che il numero delle persone che devono regolarizzare la loro posizione non sia eccessivo, potremo in qualche modo tranquillizzarci: infatti, pur renden-

11ª COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

doci conto che il provvedimento — obiettivamente giusto — nel caso concreto darà luogo a difficoltà, possiamo desumere che queste, dal punto di vista quantitativo non saranno molte.

Sempre a proposito dell'interpretazione dell'articolo 2, vorrei sottolineare che al penultimo comma si fa riferimento allo stesso termine del primo comma, che è un termine perentorio. Scaduti i 18 mesi, quindi, si decade dalla possibilità di regolarizzazione assicurativa. Inoltre, secondo me, al penultimo comma sarebbe stata necessaria almeno una virgola dopo la parola « interessato », dato che la lingua italiana va sempre rispettata; e, se si potesse giungere ad un chiarimento prima della votazione dell'articolo, auspicherei che ciò avvenisse con una indicazione precisa. Sarei allora favorevole all'ipotesi — cui accennava, il collega Varaldo — che, nel caso di regolarizzazione della posizione di chi fosse deceduto posteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme, in favore dei superstiti valesse il termine di due anni, cioè di diciotto mesi più sei.

In merito all'articolo 5, che afferma che i contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, semprechè il relativo versamento intervenga entro il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'INPS, sono perfettamente d'accordo sull'opportunità di fissare un termine oltre il quale non si debba andare. Infatti, mentre si avrà una particolare diligenza da parte dell'interessato che intenda regolarizzare volontariamente la propria posizione, ci si potrà trovare di fronte a casi di non analoga sollecitudine da parte delle organizzazioni, o di fronte a casi dai quali potrebbe nascere un contenzioso per la necessità di stabilire — qualora si tratti di organizzazioni disciolte — chi è materialmente tenuto a provvedere. Non dimentichiamo che per quanto riguarda partiti e sindacati, privi di personalità giuridica, bisogna stabilire esattamente chi è tenuto ad effettuare i pagamenti, e che questo darà luogo a qualche difficoltà sul piano interpretativo.

Per il resto confermo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

GIULIANO. Un intervento brevissimo, ma doveroso nei confronti di una benemerita categoria, per annunciare il voto favorevole della mia parte politica; voto favorevole che ritengo ampiamente giustificato dalla relazione, molto precisa e molto chiara, svolta dal senatore Torelli, cui penso di non dover aggiungere alcunchè.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Non ho altro da dire se non ringraziare per la confluenza, da parte di tutte le rappresentanze politiche, di pareri favorevoli, che mi esimono da ogni ulteriore spiegazione.

Se dovessi aggiungere qualcosa dovrei farlo per il senatore De Sanctis, il quale ha prospettato la possibilità di una disparità di trattamento per quanto riguarda i casi di partiti che oggi non esistono più o che sono confluiti in altri. Ora, come è già stato osservato dal Presidente, tale difficoltà si supererà per mezzo della domanda individuale del soggetto. Potrebbe verificarsi invece un'altra difficoltà, non sulla domanda di regolarizzazione ma sulla dichiarazione che andrebbe allegata alla domanda e che andrebbe rilasciata dagli organi centrali dei partiti stessi, sotto la loro responsabilità. Ora tale difficoltà non poteva non sorgere, essendo insita nella natura del provvedimento, ed era già stata prospettata alla Camera, ma appunto questa, in sede di approvazione dell'articolo 3, ha aggiunto che la Commissione centrale istituita presso il Ministero del lavoro con il compito di esaminare le dichiarazioni — non le domande ma le dichiarazioni — deve esprimere parere vincolante all'INPS sulle medesime; e ciò proprio in riferimento a quelle dichiarazioni che non possono avere l'avallo degli organi centrali.

PRESIDENTE. È quanto avviene per le pensioni di guerra, per le quali, quando i Comandi sono andati distrutti, si ricorre agli atti notori.

11^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Quindi la Camera ha voluto dare una speciale competenza a quella Commissione, stabilendo anche che è sua facoltà sentire « i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa ».

Ritengo dunque che il testo al nostro esame sia stato compilato con scrupolo e che ogni sua norma sia stata introdotta a ragion veduta, per cui possiamo senz'altro dare il nostro voto favorevole.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero ringraziare l'onorevole Presidente e tutti gli oratori intervenuti, dichiarando che concordo con il senatore Torelli e con gli altri senatori che hanno definito il disegno di legge un atto di giustizia. Infatti, se rianiamo col pensiero a quei tempi ed a quei momenti, non possiamo non convenire sulle obiettive difficoltà che si irraponevano allora all'accoglimento di legittime richieste dei dirigenti sindacali, i quali, mentre tutelavano gli interessi degli altri lavoratori, erano impossibilitati a tutelare i propri, in quanto esisteva la ricordata preclusione da parte dell'INPS. Io sono andato personalmente più volte dal direttore dell'Istituto, ma sempre per sentirmi rispondere che la qualifica di dirigente sindacale assimilava, stranamente, gli interessati ai datori di lavoro; ed era per noi giocoforza accettare tale collocazione.

Solo nei confronti dell'INAM, più tardi, si riuscì a stabilire una certa convenzione, che non dava diritto ad un rimborso sul piano economico ma consentiva di godere dell'assistenza mutualistica; mentre per quanto concerne pensioni, assegni familiari, eccetera, la situazione era quella così efficacemente illustrata nei vari interventi.

Esiste poi una seconda realtà, cioè quella ricordata dal senatore Azimonti. Conosciamo tutti la situazione economica delle organizzazioni sindacali di quei tempi: allora — e purtroppo direi che tale visione del sindacalismo con l'andare del tempo si è venuta un po' a perdere — eravamo, e lo dico con estrema soddisfazione, dei missionari; ci sentivamo presi, data anche l'età,

da questo tipo d'attività, senza pensare che anche per noi sarebbe giunto il momento della pensione, della vecchiaia e del bisogno. L'atto che oggi ci accingiamo a compiere rappresenta dunque veramente un atto di giustizia nei confronti di tanti che hanno, nell'interesse della collettività, bene operato.

Per quanto concerne le preoccupazioni interpretative qui emerse, mentre concordo con quanto detto dal Presidente a proposito dell'articolo 2, direi, per quanto concerne la documentazione, che faremo ogni sforzo, in sede di Commissione centrale, per far sì che la documentazione sia approntata seguendo la strada già seguita per le pensioni di guerra. Cosa si fa, in questo campo, quando si è privi dei documenti necessari? Si va alla ricerca, ad esempio, degli ufficiali all'epoca competenti perchè rilascino una dichiarazione. Quindi, anche per il tema che stiamo trattando, l'interessato potrà andare alla ricerca di quello che era a suo tempo il dirigente, e così via.

S I C A . Ma come si potrà avere una dichiarazione degli organi centrali di un partito che non esiste più?

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La commissione centrale ha la facoltà di sentire gli interessati: in tal modo potrà stabilire la loro appartenenza al partito disciolto.

P R E S I D E N T E . Il secondo comma dell'articolo 2 precisa: « La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità », per il caso in cui essa sia presentata dai partiti, sindacati e associazioni. L'ultimo comma, a proposito di domanda presentata dall'interessato, aggiunge: « La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro... »; il che è un'altra cosa.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'al-

11ª COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

tro canto, come ho già detto, seguiremo i lavori della Commissione centrale.

Mi sembra che il senatore Bianchi abbia accennato ad una certa polemica emersa alla Camera circa la possibilità di abusi: bisogna infatti essere pratici, e non nasconderci che qualcuno potrebbe cercare di inserirsi nella previsione della legge senza averne diritto.

Ma sarà compito della Commissione evitare che abusi del genere possano verificarsi.

Con queste considerazioni ringrazio il relatore e tutti i Gruppi politici che hanno espresso il loro consenso nei riguardi di un così importante disegno di legge. E nel pregare la Commissione di volere approvare il provvedimento, anche perchè siamo in ritardo (come è stato giustamente ricordato) nei confronti dei cittadini di cui trattasi, formulo il voto che non si debba più tornare su questi argomenti a tanta distanza di tempo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale, antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

A detta regolarizzazione si procede, semprechè trattisi di attività lavorativa retribu-

ta e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonchè la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.

11^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi.

O L I V A. Signor Presidente, vorrei proporre un emendamento, per offrire al Governo e alla Commissione la possibilità di dare un'interpretazione non più discutibile del terzo comma dell'articolo 2. Naturalmente rendendomi conto dell'opportunità di non provocare un rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, ritirerei l'emendamento non appena la Commissione e il Governo manifestassero esplicitamente il loro assenso nei confronti della sostanza dell'emendamento stesso.

Pertanto, proporrei che il terzo comma dell'articolo 2 venisse articolato in due parti e cioè:

« La domanda può altresì essere presentata:

a) nel medesimo termine, direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) entro il biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge dai superstiti se la morte dell'interessato sia avvenuta prima della scadenza del termine di diciotto mesi ».

Mi sembra chiaro che si vogliono fissare termini abbreviati fino ai diciotto mesi perchè o direttamente l'interessato o i suoi superstiti presentino la domanda. Oltre i diciotto mesi l'interessato non potrebbe più presentarla, nè lo potrebbero i suoi superstiti se l'assicurabile risultasse morto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Se però l'interessato muore prima della scadenza dei diciotto mesi e quindi non ha potuto utilmente fruire di tutto il termine pre-

visto, quale termine utile si vuole concedere ai superstiti? A mio parere la Camera ha inteso concedere ai superstiti un prolungamento di sei mesi, stabilendo che i superstiti possano sostituirsi all'interessato non più nel termine di diciotto mesi, ma entro il biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge. Si concedono, cioè, sei mesi in più per presentare la domanda.

F E R M A R I E L L O. Dopo che l'interessato è morto...

O L I V A. Se l'interessato muore prima della scadenza dei diciotto mesi, e non ha potuto utilmente fruire di tutto il termine, entro quale termine possono i superstiti sostituirsi a lui e recuperare ciò che rimane del termine dei diciotto mesi? Questo è il quesito.

P R E S I D E N T E. Lei, senatore Oliva, ha ragione nel volere chiarire questo punto. Qui le soluzioni sono due: o diamo un'interpretazione leggendo quanto è scritto nell'articolo 2, senza variare il significato delle parole, oppure apportiamo una vera e propria modifica, ed allora possiamo discutere un emendamento come quello da lei suggerito, che è suffragato dalle dichiarazioni del senatore Varaldo.

Comunque, senza entrare nel merito dei diciotto mesi o dei sei mesi, la lettura che io farei è la seguente:

« La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ovvero se è deceduto entro il biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge ».

Questa è la maniera di leggere il testo senza cambiarne il significato.

V A R A L D O. Dopo i diciotto mesi l'interessato ha perso il diritto di presentare la domanda.

P R E S I D E N T E. Ma non possiamo dire « diciotto mesi » quando si parla di biennio.

11^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

O L I V A . Il biennio è un termine allungato per i superstiti quando la morte dell'interessato sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge, ma prima della scadenza dei diciotto mesi.

V A R A L D O . Se l'interessato è vissuto diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della legge, cessa il diritto, perchè il termine è perentorio.

P R E S I D E N T E . Potrei anche essere d'accordo, ma la lettura del testo deve essere tale da non alterare la sostanza delle cose. Qui si parla di biennio e questo termine deve rimanere; se poi nel biennio c'è un periodo di diciotto mesi o di sei mesi, si tratta di una questione che si può risolvere con un emendamento ma non attraverso altre vie.

O L I V A . Vorrei sapere che cosa ne pensa la Commissione.

P R E S I D E N T E . La lettura interpretativa, allo stato attuale, non può essere che quella da me data; se poi si vuole modificare il testo, si può anche precisare.

O L I V A . Non ho intenzione di modificare il testo. Ho detto fin dal principio che proponevo l'emendamento solo perchè fosse chiara l'interpretazione autentica, non perchè intendessi ritardare l'iter del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Personalmente non potrei accettare un'altra interpretazione perchè il significato delle parole non può essere alterato.

A Z I M O N T I . Senza negare ai colleghi il diritto di presentare un emendamento (nei confronti del quale dichiaro subito che voterò contro), direi che l'interpretazione data dal Presidente risponde esattamente, oltre che al testo, anche alla discussione intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento.

È vero, infatti, senatore Varaldo, che chi non ha presentato la domanda entro il ter-

mine di diciotto mesi avrebbe giuridicamente rinunciato al diritto, ma è prevalsa la tesi che, se l'avente diritto è deceduto, non ha avuto fisicamente la possibilità di presentare la domanda entro il termine prescritto. Ed ecco perchè i commissari della Camera hanno voluto dare una ulteriore facoltà ai superstiti.

Per queste considerazioni io confermo l'interpretazione data dal Presidente e dichiaro che, se il senatore Oliva dovesse insistere nell'emendamento, voterò contro.

O L I V A . Chiedo scusa. Non ho alcuna difficoltà nell'accettare l'interpretazione che il biennio decorra dal momento della morte dell'interessato, a condizione però che questa morte avvenga entro i diciotto mesi, cioè nel termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentare personalmente la domanda. Se ci limitiamo a dire: nel biennio immediatamente successivo alla morte, ciò potrebbe intendersi nel senso che, se l'interessato non presenta la domanda entro i diciotto mesi, e poi muore, i superstiti avrebbero comunque altri due anni per esercitare il diritto di regolarizzazione.

P R E S I D E N T E . L'interpretazione che ho data è diversa e cioè: « ovvero sia deceduto entro il biennio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge ».

D E S A N C T I S . Se lei fa riferimento al decesso entro il biennio immediatamente successivo, il discorso dei diciotto mesi salta. I superstiti potrebbero allora presentare la domanda nel ventitreesimo mese? Non ha senso.

P R E S I D E N T E . Potete risolvere il problema attraverso un emendamento; altrimenti l'interpretazione non può essere che una.

F E R M A R I E L L O . Vorrei sapere qual'è la reale preoccupazione dei senatori Oliva e Varaldo. Qui si vuole una legge che venga applicata seriamente perchè i motivi che l'hanno ispirata sono di altissimo valore

morale. Perciò abbiamo previsto, col primo comma dell'articolo 2, che le varie associazioni debbano subito provvedere a regolarizzare la posizione dei loro dipendenti presentando la domanda entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Abbiamo detto che la domanda può essere anche presentata entro lo stesso termine dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto prima. Qualora questi muoia dopo l'entrata in vigore della legge, i superstiti hanno due anni di tempo per presentare la domanda.

O L I V A . Purchè la morte avvenga nei diciotto mesi!

P R E S I D E N T E . Questo non è scritto e non possiamo leggerlo.

O L I V A . Non è scritto in nessuna parte che i diciotto mesi si riferiscono alla morte.

F E R M A R I E L L O . La cosa è chiarissima.

O L I V A . Non possiamo assumerci la responsabilità di una imperfezione legislativa per il fatto che la legge è giusta ed è opportuno che sia approvata rapidamente.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la maggioranza della Commissione convenga con l'interpretazione che do io: un'interpretazione che deve necessariamente mantenersi nell'ambito delle parole e del loro significato. Se ci sono dei colleghi i quali legittimamente ritengono che il biennio immediatamente successivo vada diviso in diciotto mesi e in sei mesi, si tratta di questioni che possiamo affrontare soltanto attraverso un emendamento. Siccome l'emendamento non lo si vuole presentare, credo sia opportuno lasciare al regolamento della legge (che certamente verrà) e alla Commissione centrale la soluzione del problema.

Al momento credo che non possiamo dare nessun'altra interpretazione, perchè dobbiamo attenerci alla lettera.

R O B B A . Io desidero fare un'osservazione di carattere generale. Le leggi devono essere chiare, tali cioè da poter essere interpretate esattamente da tutti e non soltanto dal Presidente di una Commissione parlamentare. Ritengo pertanto che quel punto debba essere chiarito nel senso indicato dal collega Oliva.

P R E S I D E N T E . Io ho detto che l'interpretazione non può avvenire se non nell'ambito della lettera del comma. Se poi qualcuno desidera proporre un emendamento è suo diritto farlo.

R O B B A . Io ho comunque fatto quella dichiarazione affinché risulti a verbale il mio pensiero.

O L I V A . Dopo le sue dichiarazioni, onorevole Presidente, presentare un emendamento per farlo sicuramente respingere peggiorerebbe le cose, perchè vorrebbe dire che la mia interpretazione — la quale cercava solo di tradurre in termini legislativi corretti il suo pensiero — non è esatta.

Rinuncio pertanto a presentare l'emendamento, pur dispiacendomi che ancora una volta le esigenze di tecnica legislativa vengano sistematicamente fraintese. Non cerco infatti di rimandare o di defatigare, bensì di raggiungere la necessaria chiarezza. Resta colpa del Senato se a questa dobbiamo rinunciare per un malinteso complesso di inferiorità nei confronti della Camera, che ha approvato un testo non chiaro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*E approvato*).

Art. 3.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto

nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo, è in facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa.

La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.

Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorchè prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonchè, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'ENAOLI.

I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcola-

ti al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze.

Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge.

(È approvato).

Art. 5.

I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, semprechè il relativo versamento intervenga entro il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

(È approvato).

Art. 6.

I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme.

In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni

a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 7.

I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.

L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare è fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti.

Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti.

(È approvato).

Art. 8.

I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331, sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.